

***Gli appalti pubblici e  
i servizi dell'allegato IIB al Codice  
dopo il DL 66/2014 e il DL 90/2014***

***UIC Versilia – I luglio 2014***

***Avv. Alessandro Massari***

**Decreto Legge n.90/2014 – Semplificazione PA**

- **DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90**  
**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**  
*(GU n.144 del 24-6-2014)*

*Entrata in vigore: 25 giugno 2014*

Decreto Legge n.90/2014 – Semplificazione PA

**Art. 19. (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)**

1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

Decreto Legge n.90/2014 – Semplificazione PA

**Art. 13. (Incentivi per la progettazione)**

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "**6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.**".

## Decreto Legge n.90/2014 – Semplificazione PA

### Art. 37. (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

1. Le **varianti in corso d'opera** di cui al comma 1 lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, **unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento**, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

## Decreto Legge n.90/2014 – Semplificazione PA

### Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera

L'obbligo riguarda quindi solo gli appalti di lavori pubblici e limitatamente alle seguenti varianti:

- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile (*c.d. sorpresa geologica*);

**Decreto Legge n.90/2014 – Semplificazione PA****Articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)**

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. **La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive** di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.... ».

**Decreto Legge n.90/2014 – Semplificazione PA****Articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)**

1. .... Nei casi di irregolarita' **non essenziali**, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni **non indispensabili**, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione.

**In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara.**

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte **non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.**

## Decreto Legge n.90/2014 – Semplificazione PA

### **Articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)**

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, **si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi**, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento **indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto**. [25 giugno 2014]

## Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

**Legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. 23 giugno 2014)**

### **Conversione con modificazioni D.L. 24 aprile 2014, n. 66**

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria” (G.U. 24 aprile 2014, n. 95)

**Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3**

**Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66**  
**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**  
(G.U. 24 aprile 2014, n. 95)

**TITOLO I - Riduzioni di imposte e norme fiscali**

**TITOLO II - Risparmi ed efficienza della spesa pubblica**

**TITOLO III - Pagamento dei debiti delle pp.aa.**

**TITOLO IV - Norme finanziarie ed entrata in vigore**

**Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3**

**Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66**  
**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**  
(G.U. 24 aprile 2014, n. 95)

- **Rilevanti innovazioni sui sistemi di acquisto di beni e servizi (ulteriore spinta verso la centralizzazione a azione di “soggetti aggregatori”)**
- **Eccezionalità delle procedure autonome tradizionali**
- **Riduzione - rinegoziazione contratti in corso**
- **Definizione prezzi di riferimento o Consip come prezzi massimi di aggiudicazione, a pena di nullità dei contratti**
- **Nuova disciplina per appalti dei comuni non capoluogo**
- **Nuovi obblighi informativi e pubblicitari**
- **Modifiche al Codice appalti**

## Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

### Ambito temporale di applicazione

- **Norme applicabili dal 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto):** es. riduzione contratti in corso
- **Norme applicabili solo dall’emanazione di d.p.c.m. o decreti ministeriali:** es. obblighi informativi e pubblicitari
- **Norme introdotte in sede di conversione L.89/2014:**  
**dal 24 giugno 2014**  
 Art. 15, c.5 L. 400/1988 ss.mm.ii. "Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, **salvo che quest’ultima non disponga diversamente.**"

## Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

### Ambito soggettivo di applicazione

- **Norme riferite alle “amministrazioni pubbliche”**  
**(art. 11, c.1, DLgs. 33/2013 – art. 1, c.2, DLgs. 165/2001)**  
 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i **Comuni**, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI
- **Norme riferite alle “amministrazioni aggiudicatrici”**  
**(art. 3, c.25 DLgs. 163/2006)**  
 25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; **gli organismi di diritto pubblico**; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

### **Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3**

#### **Contenuto delle norme incidenti sulle procedure contrattuali**

- **Norme che introducono vincoli economico-finanziari (riduzione contratti, prezzi massimi di aggiudicazione, ecc.)**
  
- **Norme che incidono sui sistemi, procedure e modalità di affidamento (obbligo di ricorso a soggetti aggregatori, nuova disciplina dei comuni non capoluogo, ecc.)**

### **Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3**

- **Applicazione DL 66/2014 alle Regioni e agli enti locali**
  
- **Art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)**
  10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.
  
- **Art. 47. (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)**
  5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.
  12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.



### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- **Applicazione DL 66/2014 alle Regioni a Statuto Speciale**

(Legge di conversione L.89/2014)

- **Art. 50-bis. - (Clausola di salvaguardia)**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

➤ Le disposizioni del D.L. 66/2014 non si applicano immediatamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano fino al recepimento secondo le procedure previste nei propri statuti.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

➤ **NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI E INFORMATIVI**

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

- **Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)**
- ~~1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.~~

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

#### **Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)**

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità";
  - b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 

"1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno **schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata**";

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

• **Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)**

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno **schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata**"

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

• **Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)**

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno **schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata**"

~~2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.~~

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Art. 10. (Attività di vigilanza)

1. I compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:
  - a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
  - b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);
  - c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Art. 10. (Attività di controllo)

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, **le prestazioni principali** in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

**Art. 10. (Attività di controllo)**

4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all'Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'Autorità:
- a) i **dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza** di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;
  - b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e **relativa determina a contrarre**, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.
5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:
- a) 700 milioni di euro da parte delle **regioni e delle province autonome** di Trento e Bolzano;
  - b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle **province e città metropolitane** e 360 milioni di euro da parte dei **comuni**;
  - c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle **amministrazioni dello Stato** di cui al comma 1. Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

**Art. 47. (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)**

8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con **decreto del Ministro dell'interno** da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:
- a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto

## Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

## TABELLA A (articolo 47)

- ||S1201| Carta, cancelleria e stampati
- ||S1202| Carburanti, combustibili e lubrificanti
- ||S1203| Materiale informatico
- ||S1204| Materiale e strumenti tecnico-specialistici
- ||S1205| Pubblicazioni, giornali e riviste
- ||S1206| Medicinali, materiale sanitario e igienico
- ||S1207| Acquisto di beni per spese di rappresentanza
- ||S1208| Equipaggiamenti e vestiario
- ||S1209| Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
- ||S1210| Altri materiali di consumo
- ||S1211| Acquisto di derrate alimentari
- ||S1212| Materiali e strumenti per manutenzione
- ||S1213| Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali
- ~~||S1302| Contratti di servizio per trasporto~~
- ~~||S1303| Contratti di servizio per smaltimento rifiuti~~
- ||S1304| Contratti di servizio per riscossione tributi

## Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

## TABELLA A (articolo 47)

- ||S1305| Lavoro interinale
- ||S1306| Altri contratti di servizio
- ||S1308| Organizzazione manifestazioni e convegni
- ||S1309| Corsi di formazione per il proprio personale
- ~~||S1310| Altri corsi di formazione~~
- ||S1311| Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
- ||S1313| Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
- ||S1314| Servizi ausiliari e spese di pulizia
- ||S1315| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
- ||S1316| Utenze e canoni per energia elettrica
- ||S1317| Utenze e canoni per acqua
- ||S1318| Utenze e canoni per riscaldamento
- ||S1319| Utenze e canoni per altri servizi
- ||S1320| Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
- ||S1321| Accertamenti sanitari resi necessari || | dall'attività lavorativa
- ||S1322| Spese postali
- ||S1323| Assicurazioni

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

TABELLA A (articolo 47)

- ||S1324| Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
- ||S1327| Buoni pasto
- ||S1329| Assistenza informatica e manutenzione software
- ||S1330| Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
- ||S1331| Spese per liti (patrocinio legale)
- ||S1332| Altre spese per servizi
- ||S1333| Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap || | ed altri servizi connessi
- ||S1334| Mense scolastiche
- ||S1335| Servizi scolastici
- ||S1336| Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
- ||S1337| Spese per pubblicità
- ||S1338| Global service

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

Segue.- Art. 47, comma 9, a) .... Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato **tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni**, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, **la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento**. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.

**Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento**. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.



**Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3**

Segue.- Art.. 47, comma 9, A) ... A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una **certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente** calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento;

**Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3**

- **Decreto Ministero dell'interno 8/5/2014 (G.U. 15/5/2014 n. 111) Certificazione relativa al concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica**
- **Articolo 2 - Modalità e termini di trasmissione**
  1. Per la validità della comunicazione, le province ed i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 maggio 2014, sono tenuti a trasmettere la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico finanziario. In caso di mancata presentazione della certificazione nei termini indicati si applica nei confronti dell'ente inadempiente l'incremento del 10 per cento.
- **Circolare Ministero dell'interno 16/5/2014 n. 9/FL**

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

• **Circolare Ministero dell'interno 16/5/2014 n. 9/FL**  
**Valore degli acquisti di beni e servizi**

- Per determinare il valore degli acquisti occorre fare riferimento esclusivamente agli importi per i quali sono stati emessi i mandati di pagamento.
- In caso di contratti pluriennali, si deve computare soltanto il valore riferito ai pagamenti effettuati nell'anno 2013;
- Gli acquisti effettuati tramite il M.E.P.A. gestito da Consip S.p.A. o altro mercato elettronico gestito da centrale di committenza regionale - istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - **vanno indicati al punto 2.** della certificazione, analogamente a qualunque acquisto effettuato ricorrendo agli strumenti di acquisto (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA - Sistema Dinamico d'Acquisto, Gare in ASP, Gare su delega) gestiti e messi a disposizione dai suddetti soggetti.
- Gli acquisti che siano stati effettuati ricorrendo a diverse procedure d'asta, con prezzi base comunque inferiori a quelli Consip, **NON debbono essere indicati al punto 2.** della certificazione, nella seconda colonna.

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

➤ **RIDUZIONE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE**

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

Norma del decreto legge

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

- a) **autorizzate**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a **ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento**, per tutta la durata residua dei contratti medesimi.

**Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.**

E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. **Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. ...**

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

Norma del decreto legge

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

... **In caso di recesso**, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, **possono**, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, **stipulare nuovi contratti**

- accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A.,
- a quelle di centrali di committenza regionale o
- tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

(Legge di conversione L.89/2014)

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

8. ~~Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1~~ **Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:**
- a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e **nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.**

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

(Legge di conversione L.89/2014)

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

8. ~~Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1~~ **Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:**

Art. 8, c.10: **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4.

Art. 47, c.5: **Le province e le città metropolitane** possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

Art. 47, c.12: **I Comuni** possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

#### Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

8. ~~Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1~~ **Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:**

Art. 1, c.1, Dlgs. 33/2013: 1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono **tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.**

Art. 1, c.2, Dlgs. 165/2001: Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

#### Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

8. ~~Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1~~ **Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:**

a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e **nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.**

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

- La disposizione **“autorizza” dal 24 aprile 2014**, la riduzione dei **contratti**
  - aventi ad oggetto acquisto o **fornitura di beni e servizi**
  - in essere alla data del 24 aprile 2014 nonché
  - quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria (al 24 aprile 2014)
  - nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

- **Contratti** aventi ad oggetto **acquisto o fornitura di beni e servizi**
  - Controversa applicabilità a:
    - **Contratti ad alta intensità di manodopera**
    - **Contratti di servizio con società “in house”**
    - **Convenzioni con cooperative sociali di tipo “B” finalizzate al reinserimento di soggetti svantaggiati**
    - **Concessioni di servizi (con previsione di contributo o prezzo per il Comune)**

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

➤ La disposizione “**autorizza**” **dal 24 aprile 2014**, la riduzione dei contratti:

- nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

**Art. 82, c.3bis:** Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

➤ La disposizione “**autorizza**” (ma formalmente non impone), **dal 24 aprile 2014**, la riduzione dei contratti:

- nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

**Art. 86, c.3bis:** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite **tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

- La previsione **non pone un obbligo, ma una facoltà** finalizzata a «realizzare l'obiettivo» che può essere conseguito anche diversamente. La formulazione adottata è infatti la seguente: «autorizzate». Sono inoltre fatte salve le misure alternative per regioni, province e comuni.
- La **norma non impone la riduzione “minima” del 5% ma quella “massima”**: è pertanto possibile per taluni contratti una riduzione inferiore, la quale, combinata con altre misure, consenta di rispettare i macro-obiettivi finanziari.
- “Le parti hanno **facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti**, in funzione della suddetta riduzione”. Ciò che pare autorizzare una corrispondente riduzione delle prestazioni o delle modalità di esecuzione, laddove ciò sia peraltro possibile in relazione al concreto fabbisogno e finalità da soddisfare.
- Come avvenuto per altre disposizioni della spending review si ripropone la questione della **compatibilità comunitaria** di norme che prevedono la rinegoziazione ex post di appalti pubblici in violazione dell'opposto principio generale di non rinegoziabilità dell'offerta successiva alla procedura di aggiudicazione.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### • Art. 311 REGOLAMENTO - Varianti introdotte dalla stazione appaltante

1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna **variazione ai contratti** stipulati, se non nei casi di seguito previsti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
  - a) **per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;**
  - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
  - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.



Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- **Art. 311 REGOLAMENTO - Varianti introdotte dalla stazione appaltante**
4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante **può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire**, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, **agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario** senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
  5. L'esecutore è **obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste**

Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

... E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, ~~le Amministrazioni di cui al comma 1,~~ **le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,** nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

➤ **A fronte della proposta di riduzione o dell'esito infruttuoso della rinegoziazione, il contraente può sempre recedere:**

- entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione
- senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione.
- il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

➤ **In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,**

- nelle more dell'espletamento delle procedure per **nuovi affidamenti**,
- possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività (obbligo di motivazione sulla necessità dell'acquisizione e dell'essenzialità dei servizi)
- stipulare **nuovi contratti**
  - accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A.,
  - a quelle di centrali di committenza regionale o
  - tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- “... tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici”

Se il mutamento di contraente nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti dovesse comportare grave pregiudizio per l'interesse pubblico, si ritiene sostenibile un “affidamento diretto” sub specie di “proroga tecnica” del contratto, al medesimo contraente, alle condizioni iniziali senza riduzione del 5%, nella misura strettamente necessaria

**Art. 125, c.10, lett. c):** “Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria”

**Art. 125, c.11:** Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- “... tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici”

Se il mutamento di contraente nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti dovesse comportare grave pregiudizio per l'interesse pubblico, si ritiene sostenibile un “affidamento diretto” sub specie di “proroga tecnica” del contratto, al medesimo contraente, alle condizioni iniziali senza riduzione del 5%, nella misura strettamente necessaria

**Art. 125, c.10, lett. c):** “Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria”

**Art. 125, c.11:** Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- “... tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici”

Se il mutamento di contraente nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti dovesse comportare grave pregiudizio per l'interesse pubblico, si ritiene sostenibile un “affidamento diretto” sub specie di “proroga tecnica” del contratto, al medesimo contraente, alle condizioni iniziali senza riduzione del 5%, nella misura strettamente necessaria

**Art. 57, lett. c):** nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

**Art. 1, c.13, D.L. 95/2012 conv. L.135/2012**

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un **autonomo contratto di fornitura o di servizi** hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite **oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite**, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e **l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488**. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

**Art. 1, c.13, D.L. 95/2012 conv. L.135/2012 VS Art. 8, c.8, lett.a) D.L. 66/2014**

- Mutamento del soggetto al quale è attribuito il diritto di recesso: esso è esercitabile - secondo quanto ivi previsto e per le finalità connesse alla riduzione della spesa - non già dall'amministrazione ma dal privato contraente, seppur a seguito di una decisione unilaterale di modifica delle condizioni contrattuali da parte della stessa pubblica amministrazione;
- Ambito di applicazione: l'art. 1, c.13, DL 95/2012 si applica solo ai contratti stipulati "autonomamente", mentre l'art. 8, c.8, lett.a) D.L. 66/2014 non indica tale presupposto (quindi sono compresi anche in contratti in corso scaturenti dalla adesione a convenzioni quadro);
- Riconoscimento indennizzo: solo l'art. 1, c.13, DL 95/2012 prevede l'indennizzo per l'appaltatore pari al decimo delle prestazioni non eseguite, mentre l'art. 8, c.8, lett.a) D.L. 66/2014 stabilisce espressamente il recesso del contraente non implica né indennizzo né peraltro applicazione di penalità;

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

**Art. 17, c.1, lett. a) D.L. 98/2011 conv. L. 211/2011**

“... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, **emergano differenze significative dei prezzi unitari**, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una **rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento** come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, **le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse**, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento”;

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- **Ministero della salute - Circolare 27/2/2013**

Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art.15, comma 13, lettera a) e b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135

“La norma va applicata solo per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria”

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Criticità applicative

- Contratti con prestazioni non riducibili poiché già calibrate su livelli minimi essenziali da garantire all'utenza;
- Contratti con prezzo ai margini dell'anomalia, specie per quelli ad alta intensità di manodopera: insostenibilità di un ulteriore sconto sul prezzo a prestazioni invariate, pena il vulnus a valori costituzionalmente protetti come la tutela del lavoro e della sicurezza
- Contratti già oggetto di rinegoziazione
- Possibile contenzioso con imprese non disposte a rinegoziare
- L'affidamento interinale (nelle more delle nuove procedure di scelta del contraente) mediante ricorso a Consip, centrali regionali, o affidamenti diretti non pare agevolmente praticabile e, in ogni caso, potrà comportare rischi di interruzione di servizi essenziali
- Il recesso dell'impresa dal contratto in corso comporterà inevitabili ricadute sul piano occupazionale

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

Relazione tecnica al DL 66/2014

*“Andrebbero acquisite rassicurazioni in merito alla piena **sostenibilità, sul piano squisitamente giuridico**, circa la prevista autorizzazione a disporre la riduzione del cinque per cento dei corrispettivi previsti ai contratti di appalto o fornitura in corso, eppure regolarmente stipulati dalle Amministrazioni iure privatorum con terzi, **dal momento che ciò sembrerebbe perlomeno suscettibile di innescare meccanismi di contenzioso**, con gli affidatari da cui potrebbero derivare **nuovi o maggiori oneri di spesa per le PA** e la neutralizzazione di parte dei risparmi attesi”.*

*“La prevista possibilità di **recesso** da parte del fornitore rispetto agli obblighi contrattuali convenuti, entro comunque 30 giorni dalla comunicazione della “volontà” dell’amministrazione di procedere alla riduzione dell’importo del corrispettivo, i cui effetti decorrono comunque dal trentesimo giorno della comunicazione dell’opzione del recesso da parte del medesimo fornitore, **si prefigurano i rischi di malfunzionamento o interruzione di servizi pubblici nelle more della scelta di un nuovo fornitore**, scelta che sarebbe vincolata all’ottenimento del risparmio del 5 per cento indicato dalla norma”.*

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Controversa appare anche la natura **facoltativa ovvero obbligatoria** della **riduzione del 5%** dei contratti in essere.
- Secondo le indicazioni della Relazione tecnica invece, “... tale intervento non sembrerebbe prefigurare una mera facoltà in capo alle amministrazioni per cui la **norma appare rivestire portata generale e tassativa**, rispetto alla spesa sostenuta a legislazione vigente dalle amministrazioni di tutti i comparti della PA, per i contratti di fornitura già stipulati”.
- La disposizione stabilisce testualmente che le pp.aa. sono “**autorizzate**” a disporre la riduzione, senza prevedere un obbligo in senso tecnico, che invece va riferito solo al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 4 a 7 dell’art.8.
- Si può inoltre far rilevare a sostegno di tale opzione, come le sanzioni e le responsabilità previste dal comma 9 (nullità, rilevanza ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale) sono riferite solo agli “**atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b)**” e non invece anche al caso della mancata rinegoziazione e riduzione dei contratti di cui al comma 8 lettera a), fatte peraltro salve le conseguenze per il mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dai commi da 4 a 7.
- Inoltre, l’analisi dei lavori parlamentari evidenzia come dalla iniziale previsione dell’obbligo si sia giunti nel testo approvato all’affermazione della facoltatività.

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

Norma del decreto legge

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

- b) tenute ad assicurare che gli **importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [24 aprile 2014]**
- **non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a),**
  - **e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti,**
  - **o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

**Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi**

9. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono **nulli** e sono rilevanti ai fini della **performance** individuale e della **responsabilità** dirigenziale di chi li ha sottoscritti.
- Si tratta dell'ennesima comminatoria di nullità dei contratti, che si aggiunge, tra le altre, a che si aggiunge a quella stabilita dall'art. 1, c.1, L.135/2012, a tenore del quale "1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli**, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto".



### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Mentre la riduzione del 5% dei contratti in corso al 24 aprile 2014, mediante rinegoziazione, viene disciplinata in termini di “**facoltà**” dalla lettera a) del comma 8, la successiva lettera b) stabilisce invece un preciso ed univoco **obbligo** per i contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente al 24 aprile 2014, **i cui prezzi non possono essere superiori**;
- a quelli derivati [in caso di riduzione/rinegoziazione], o derivabili [in caso di mancata riduzione/rinegoziazione], dalle riduzioni di cui alla lettera a),
- e **comunque** non siano superiori ai **prezzi di riferimento, ove esistenti**, (verosimilmente dal 1 ottobre 2014, se saranno pubblicati dall’AVCP)
- o ai **prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro** stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

- ~~8. ... b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.~~
9. ~~Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.~~

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- **Con la legge di conversione viene quindi meno l'obbligo, dal 24 aprile 2014, di stipulare i nuovi contratti con la riduzione del 5% rispetto a quelli precedenti**
- **Rimane intatto l'obbligo di rispettare, a pena di nullità, i prezzi Consip e, in difetto, i prezzi riferimento (art. 9, c.7, DL 66/2014).**
- **In presenza di affidamento di servizi e forniture per i quali non sono presenti convenzioni quadro ovvero non sono pubblicati prezzi di riferimento, si applica in ogni caso il principio generale di economicità e la disposizione di cui all'art. 89 Codice: "1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, ... **le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile**".**

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### **Art. 9 - Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento**

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, **a partire dal 1° ottobre 2014**, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ~~fornisce alle amministrazioni pubbliche~~ **fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni** un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché **pubblica** sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi....

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

... I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno,

- sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e
- costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, **in tutti i casi in cui non è presente una convenzione** stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento.

**I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.**

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- -- **dal 24 aprile 2014:** le amministrazioni pubbliche sono tenute, a pena di nullità, ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi (stipulati successivamente al 24 aprile 2014)

> **non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui al 5% dei precedenti contratti, e comunque**

> non siano superiori ai **prezzi di riferimento**, ove esistenti (dal 1 ottobre 2014), o

> ai **prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.**, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- -- **a partire dal 1 ottobre 2014**, (in presenza della prima pubblicazione dei c.d. “prezzi di riferimento”),
  - **in presenza di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento: sono tenute a rispettare,**
    - **i prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.**, a pena di nullità (art. 8, c.8, lett. b) DL 66/2014);
    - **i prezzi dei beni e servizi previsti delle convenzioni stipulate dalle centrali regionali** (art. 1, c.449, L.296/2006), sempre a pena di nullità (art. 1, c. 1, L.135/2012);
  - **in assenza di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento: sono tenute a rispettare, a pena di nullità** (art. 9, c.7, DL 66/2014) **i “prezzi di riferimento” pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno;**

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### ITACA

- “Le nuove misure di razionalizzazione oggi introdotte dal D.L. 66/2014 **sembrano quindi incidere, di fatto, con una particolare forza ed intensità, proprio su quelle amministrazioni che sin dal 2012 già avevano adeguato il proprio sistema di acquisti alle novità introdotte dalla prima fase di spending review:** basti infatti pensare alla nuova disposizione che prevede la facoltà di ottenere risparmi mediante la riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere – sia pur previa eventuale rinegoziazione delle prestazioni – e che impone, in ogni caso, la riduzione delle basi d'asta per i contratti futuri della medesima percentuale del 5% (art. 8, c. 8 D.L. 66/2014).
- **Tali previsioni, invero, non prevedono alcuna salvaguardia per le amministrazioni che abbiamo già operato una revisione della propria spesa corrente mediante ricorso al sistema delle convenzioni stipulate da CONSIP o dalle centrali regionali:** si tratta quindi di una norma che dovrà essere necessariamente modificata in sede di conversione, sottraendo dall'obbligo/facoltà di riduzione del predetto 5% quantomeno tutti i contratti già stipulati/da stipulare mediante adesione alle convenzioni di CONSIP o delle centrali regionali”.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### ITACA

- “Ed, in effetti, sfugge la ratio dell'imporre una riduzione del 5% in presenza di ordini già emessi dalle p.a. in adesione a convenzioni CONSIP attive, anche perché la medesima norma del D.L. 66/2014 prevede, nel contempo, l'obbligo di “ri-aderire” - nelle more della nuova gara - alle medesime convenzioni CONSIP, senza far cenno, in tal caso, ad alcuna ulteriore riduzione.
- Peraltro, occorre notare come **le disposizioni in esame sembrano configurare un vero e proprio obbligo di “sconto” contrattuale da parte dell'appaltatore, in quanto la norma fa letteralmente riferimento alla riduzione degli “importi”, e non delle prestazioni contrattuali (fermo restando il potere di rinegoziare anche l'entità delle prestazioni contrattuali ed il diritto dell'appaltatore di recedere dal contratto).**

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### ITACA

- “Parimenti, non appare chiaro che cosa debba intendersi, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 66/2014, con l'espressione relativa ai prezzi “derivati, o derivabili, dalle riduzioni” del 5% (derivati, oppure derivabili?).
- Tali difficoltà interpretative ed operative sono destinate ad emergere, prevedibilmente, **con particolare intensità per i contratti aventi ad oggetti i servizi socio-sanitari ed assistenziali,**
- né viene chiarito come occorra comportarsi in caso di affidamento di **contratti nuovi** - ovvero sia mai affidati prima dalla stessa stazione appaltante - per i quali non esistano né prezzi di riferimento né convenzioni stipulate da CONSIP.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### ITACA

- Ed ancora, il riferimento alla necessaria riduzione del 5% per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.L. 66/2014 lascia irrisolta l'ipotesi dei contratti per i quali **sia stata già disposta l'aggiudicazione ma per i quali non si sia giunti alla stipula del contratto** anteriormente all'entrata in vigore del D.L.66/2014: non è chiaro, in tal caso, se la riduzione debba comunque applicarsi (nonostante l'intervenuta aggiudicazione, e quindi in aggiunta al ribasso offerto dall'aggiudicatario) oppure se, a tali fini, occorra far riferimento alle nuove procedure di gara ancora da indire, per le quali sia ancora possibile determinare la base d'asta operando la predetta riduzione del 5% rispetto agli importi dei contratti pregressi.
- Oltre a ciò, il D.L. 66/2014 sembra trascurare il principio, ormai consolidato, secondo il quale le riduzioni della spesa, ancorché imposte dalla normativa in una determinata misura percentuale, **debbono poter essere applicate dalle stazioni appaltanti tenendo conto dei volumi complessivi dei propri contratti.**

➤ MODALITA' DI AFFIDAMENTO E VINCOLI PROCEDIMENTALI

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Art. 9 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, **è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori** di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

Legge 27 dicembre 2006, n. 296,

- Art. 1, comma 455, “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali **centrali di committenza** ai sensi dell’art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale, e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”.
- Art. 1, comma 456, “Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, **convenzioni di cui all’art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488**, e successive modificazioni”.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Art. 9 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono **attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33** del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la ~~Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano~~ **Conferenza unificata** sono definiti i **requisiti per l'iscrizione** tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la ~~Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano~~, **Conferenza unificata** è istituito il **Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori**, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Dell'elenco dei **soggetti aggregatori** istituito presso l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
- **fanno parte “di diritto”:**
  - Consip S.p.A. e
  - una Centrale di committenza per ciascuna regione.

Si consideri che, a tenore del successivo comma 5, "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, **le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore** secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
- **possono essere iscritti soggetti diversi:**
  - che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
  - in possesso dei requisiti per l'iscrizione da definire con dpcm da emanarsi entro il 28 giugno 2014



### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

Art. 9 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le **regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore** secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

Art. 9 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando **la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni** secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ~~le regioni possono stipulare con Consip S.p.A.~~ **le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni** per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3**

**LE REGIONI:**

- 1) **costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore (nel limite massimo di 35 sul territorio nazionale);**
- 2) **hanno facoltà di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni;**
- 3) **possono stipulare con il MEF apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;**

**Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3**

**SOGGETTO AGGREGATORE DI RIFERIMENTO REGIONALE**

- **Stipula convenzioni quadro (adesione obbligatoria / facoltativa)**
- **Attivazione mercato elettronico, sistemi dinamici di acquisizione, accordi quadro**
- **Attivazione strumenti elettronici (sistemi telematici di negoziazione)**
- **Svolgimento, ai sensi dell'art. 9, c.3, DL 66/2014, procedura di gara per conto di alcune tipologie di amministrazioni pubbliche e per determinate tipologie di beni e servizi e importi**

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### ITACA

“...non è superfluo ricordare che incidenti interventi sulle procedure di acquisto di beni e servizi, sempre nell’ottica dell’aggregazione della domanda, erano già stati introdotti da parte del legislatore sin dal 2012, allorché:

- era stato introdotto l’obbligo generalizzato di ricorrere al Mercato elettronico per gli acquisti di beni/servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 7 D.L. 52/2012);
- era stato rafforzato l’obbligo di fare riferimento ai parametri di prezzo/qualità contenuti nelle convenzioni stipulate da CONSIP, con una declinazione specifica e rafforzata per alcune categorie di beni/servizi (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile: art. 1 D.L. 95/2012 s.m.i.)”.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### ITACA

- “...Le stesse nuove Direttive considerano le eccessive concentrazioni come elementi potenzialmente contrastanti con i principi di concorrenza.
- Occorre notare come l’aggregazione della procedura di gara non determina, di per sé, l’elisione di tutta una serie di attività che, necessariamente, gli enti aderenti alla centrale di committenza devono in ogni caso continuare a svolgere: basti pensare agli adempimenti relativi all’individuazione dei lavori da realizzare e dei beni/servizi da acquisire; all’individuazione dell’importo da porre a base d’asta ed all’attestazione della relativa copertura economica; all’affidamento ed all’approvazione dei progetti che costituiscono il presupposto dell’appalto; alla predisposizione ed all’approvazione, anche in collaborazione con la centrale di committenza, del capitolato speciale e di tutta la correlativa documentazione prevista dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e così via. Si pensi, inoltre, a come alcuni adempimenti debbano non soltanto essere mantenuti in capo al comune aderente, ma debbano essere realizzati, a livello aggregato, anche da parte della centrale di committenza (si pensi all’attività di programmazione dei contratti destinati ad una pluralità di enti aderenti).

## Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

### ITACA

- Il prevedere, con una disposizione di legge, l'obbligo cogente di procedere all'aggregazione della domanda pubblica non sempre comporta ex se i risultati attesi (soprattutto in termini di risparmio delle risorse pubbliche) ove tale obbligo non venga accompagnato da un vero e proprio **“percorso” informativo, formativo ed organizzativo che consenta, alle varie amministrazioni coinvolte nel processo di aggregazione, di avere a disposizione i necessari strumenti concreti, pratici ed operativi** (si pensi agli schemi di convenzioni e di regolamenti; alla delineazione dei flussi procedurali; alla tracciatura delle competenze ripartite tra centrale di committenza ed ente aderente e così via.

## Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

### Norma del decreto legge

#### Art. 9 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, **sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali** le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale **ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure**. Con il decreto di cui al periodo precedente sono, altresì, individuate le modalità di attuazione del presente comma.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

#### Art. 9 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, ~~commi 449 e 455~~ **commi 449, 450 e 455**, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, **convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno**, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ~~ai sensi del comma 7~~ **ai sensi del comma 9**, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ~~ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento~~ **ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2** per lo svolgimento delle relative procedure.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

#### Art. 9 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

... ~~Con il decreto di cui al periodo precedente sono, altresì, individuate le modalità di attuazione del presente comma.~~ **Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione. E' comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.**

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Art. 1, c.449, L.296/2006

Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le **amministrazioni statali centrali e periferiche**, ivi compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.

Le **restanti amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Gli **enti del Servizio sanitario nazionale** sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Art. 1, c.450, L.296/2006

Dal 1° luglio 2007, le **amministrazioni statali centrali e periferiche**, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previste al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Art. 1, c.455, L.296/2006

Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le **regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni**, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Art. 2, c. 574, L. 244/2007

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, **entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria**, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonchè **le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa** per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, **sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante** ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici”.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Art. 1, c.7 L.135/2012

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Art. 1, c.7 L.135/2012

.... E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.



### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Art. 4, c.3-quater L.135/2012

Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (Agenzia Italia Digitale, n.d.r.) Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Art. 15, c.13, lett. d) L.135/2012

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **gli enti del servizio sanitario nazionale**, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- **Amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale.**
- per l'acquisizione di quelle **categorie di beni e di servizi** di importo superiore a determinate **soglie**, da individuarsi con futuro d.p.c.m.
- Ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di riferimento **per lo svolgimento delle procedure**
- Possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi **prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.**
- Va comunque applicata la disciplina espressamente fatta salva dall'art. 9, c.3, DL 66/2014 (es. Enti S.S.N. sono comunque tenuti a ricorrere alle convenzioni quadro regionali o Consip)

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- **Altre amministrazioni** (Comuni, Province, Istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e universitarie, altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c.2, Dlgs. 165/2001 non ricomprese nella prima categoria):
- applicano la disciplina generale,
- salvo per i **Comuni** occorre ora considerare la distinzione tra
  - **Comuni capoluogo**
  - **Comuni non capoluogo**

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Norma del decreto legge

#### Art. 9 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
- "3-bis. I **Comuni non capoluogo di provincia** procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
- nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
  - costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero
  - ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  - In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento."

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- **Comuni capoluogo di provincia** procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dell'art. 1, c.449, Il periodo, L. 296/2006, art. 1, L.135/2012 edell'art. 8, c.8, lett. b) DL 66/2014
- **Comuni non capoluogo di provincia** procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
  - nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
  - costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero
  - ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  - In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento."

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Il comma 4 opera l'ennesima riscrittura del comma 3--bis dell'art. 33 del Codice appalti, già oggetto di ripetuti interventi normativi (inserito inizialmente dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013 e da ultimo dall'art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014), sopprimendo la disciplina a suo tempo congegnata per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- La disposizione fissa dunque la nuova distinzione tra il regime applicabile ai comuni non capoluogo di provincia e quello dei comuni capoluogo, e introduce per i primi una disciplina speciale che riguarda anche l'affidamento di lavori pubblici.
- **A differenza del previgente comma 3bis:**
  - Non viene previsto espressamente un termine per l'obbligo di ricorso alle nuove modalità;
  - Non viene prevista la deroga per gli interventi in economia di importo infra 40.000 euro a cottimo fiduciario diretto o per i lavori in amministrazione diretta

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Si pone la questione circa l'immediata applicabilità della disposizione del novellato comma 3bis (che, invero, non stabilisce un termine sospensivo), ovvero della suo differimento al 1 luglio 2014.
- In altri termini ci si chiede se la norma del decreto milleproroghe di cui **all'art. 3, c.1bis, DL 150/2013 conv. L. 15/2014**, che ha disposto la proroga dell'obbligo di ricorso alla centrale unica di committenza, sia applicabile anche al nuovo comma 3bis dell'art. 33 del Codice appalti. La disposizione del decreto milleproroghe recita invero che "1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11--ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5--ter del decreto--legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è **ulteriormente differito al 30 giugno 2014**".
- Si può sostenere l'applicabilità del differimento avuto riguardo alla eadem ratio che accomuna le due disposizioni e altresì all'analogia della centrale unica di committenza alle altre modalità "aggregate" di gestione delle procedure di gara stabilite dal nuovo comma 3bis.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Pertanto, di regola, i **Comuni non capoluogo di provincia non possono ricorrere a singole procedure autonome, salvo l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto** gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, dovendo invece ricorrere a modalità centralizzate: nell'ambito dell'unione dei comuni o costituendo un apposito accordo consortile avvalendosi dei competenti uffici dei comuni consorziati o ricorrendo ad un soggetto aggregatore (verosimilmente la ex centrale regionale) o alle province ancora esistenti dopo la riforma della L.56/2014.
- I **Comuni capoluogo di provincia**: possono ricorrere anche a singole procedure autonome ma nel rispetto ora delle nuove disposizioni sui prezzi massimi di cui agli art. 8, c.8, lett. b) e art. 9, c.7, del DL 66/2014 (infra). Trova invero applicazione l'art. 1, c.449, secondo periodo, L.296/2006, a tenore del quale "Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo--qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti". Tale disposizione va ora peraltro coordinata con la vincolatività non più dei meri parametri prezzo--qualità delle convenzioni quadro ma dei prezzi di cui all'art. 8, c.8, lett. b) DL 66/2014.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

**Art. 9 - (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)**

"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle **unioni dei comuni** di cui all'articolo 32 del decreto legislativo ~~15 agosto 2000~~ **18 agosto 2000**, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito **accordo consortile** tra i comuni medesimi e **avvalendosi dei competenti uffici, anche delle province**, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni ~~possono effettuare i propri acquisti~~ **possono acquisire** beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. **L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma**".

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi

- nell'ambito delle **unioni dei comuni**
- costituendo un apposito **accordo consortile** tra i comuni medesimi e **avvalendosi dei competenti uffici,**
- **avvalendosi degli uffici delle province,**
- ricorrendo ad un **soggetto aggregatore** o
- ricorrendo alle **province,**
- In alternativa, gli stessi Comuni **possono acquisire beni e servizi** attraverso gli **strumenti elettronici di acquisto** gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- In alternativa, gli stessi Comuni **possono acquisire beni e servizi** attraverso gli **strumenti elettronici di acquisto** gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

#### CONSIP

- MePA
- Convenzioni quadro
- Accordi quadro
- Sistemi dinamici di acquisizione
- Sistemi telematici di negoziazione

#### SOGGETTO AGGREGATORE DI RIFERIMENTO (regionale)

- Mercato elettronico
- Convenzioni quadro
- Accordi quadro
- Sistemi telematici di negoziazione

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- ITACA
- Ci si può ... domandare se un sostanziale “svuotamento” della funzione-acquisti della generalità dei comuni – così come ipotizzata dal D.L. 66/2014 – possa avere, alla prova dei fatti, una reale efficacia pratica o **se tale obbligo non rischi di determinare ulteriori difficoltà operative dovute proprio alla necessità, per un così ampio numero di soggetti, di organizzarsi per “comprare assieme”**.
- Ci si potrebbe inoltre chiedere se la forte incidenza di tali nuovi obblighi di aggregazione sull'autonomia di tutti i comuni sia effettivamente coerente con l'attuale quadro istituzionale e costituzionale: se, infatti, gli obblighi di aggregazione recano con sé un'obbiettiva valenza di semplificazione per i piccoli e per i piccolissimi comuni, nondimeno l'estensione del medesimo obbligo a tutti i comuni non capoluogo di provincia sembra essere – oltre che di difficile attuazione pratica ed operativa, come già accennato – anche particolarmente incidente sull'autonomia istituzionale di tali enti.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- ITACA
- Le nuove norme contenute nel D.L. 66/2014 hanno inoltre modificato il previgente testo dell'art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti pubblici, anche nella parte in cui si consentiva comunque ai piccoli comuni di procedere alla realizzazione di interventi in amministrazione diretta oppure di procedere ad affidamenti diretti – mediante ricorso al sistema dell'economia – di lavori/servizi/forniture per importi comunque inferiori ad € 40.000.
- La nuova formulazione del comma 3-bis sembra avere, sotto tale profilo, una portata veramente dirompente e di difficile attuazione pratica, nella misura in cui essa impone – indiscriminatamente – a tutti i comuni non capoluogo di provincia di procedere alle acquisizioni di qualunque importo (ancorché esiguo) attraverso l'aggregazione della domanda, senza quindi poter più ricorrere in via autonoma agli affidamenti diretti in economia.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Tale nuova norma va ad incidere su di un **assunto – che consentiva ai piccoli comuni la possibilità di procedere alle acquisizioni dirette in economia** – su cui numerose e ricorrenti pronunce delle Sezioni Controllo della Corte dei conti si erano conformemente espresse; ed anzi, tale corroborato orientamento maturato nelle deliberazioni della Corte dei conti era stato così ripetuto nel tempo tanto da “indurre” il legislatore (con la revisione del comma 3-bis anteriore alle nuove modifiche apportate con il D.L. 66/2014) a recepire la soglia di esenzione per tutte le acquisizioni in economia di importo inferiore ad € 40.000.
- Particolarmente delicata appare anche la questione dell'applicabilità – o meno – delle nuove norme del D.L. 66/2014 al caso di “**lavori di somma urgenza**” che debbano essere affidati da parte del comune in presenza di avvenimenti che, proprio per l'obiettivo urgenza, non consentano alcun indugio. Si potrebbe infatti ipotizzare, a tale proposito, che le predette procedure d'urgenza sfuggano all'obbligo di aggregazione, considerate le specifiche disposizioni a tal fine previste dall'art. 176 D.P.R. 207/2010: con la conseguenza che, paradossalmente, il generalizzato obbligo di aggregazione introdotto, senza alcuna limitazione o deroga, dal D.L. 66/2014 potrebbe addirittura comportare – di fatto – un maggior ricorso alle procedure di somma urgenza, con tutti i conseguenti pericoli in termini di tutela della legalità e della concorrenza.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- Sarebbe quindi opportuno che il legislatore adottasse un provvedimento normativo che consenta quantomeno la **proroga del termine per l'attuazione dei nuovi obblighi** (termine attualmente fissato al 30 giugno 2014, stante il rinvio disposto con l'ancora vigente art. 3 del D.L. 150/2013 s.m.i.), al fine di consentire, alle Regioni, di strutturare/istituire i nuovi soggetti aggregatori, ed, agli enti del territorio, di definire consapevolmente ed operativamente un sistema di relazioni istituzionali, organizzative ed amministrative che consenta l'efficace aggregazione della domanda.
- Tutto ciò, al fine di evitare – all'indomani dell'entrata in vigore della conversione delle nuove norme – i **prevedibili effetti di contrazione della domanda pubblica** che, a loro volta, rischierebbero di ripercuotersi sul mercato degli appalti e del lavoro nonché, più in generale, sulla crescita complessiva del nostro Paese.



~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

➤ MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

~~Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3~~

**Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)**

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) **all'articolo 66, il comma 7** è sostituito dai seguenti:

"7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno ferialo successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

**7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.";**

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

"5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno ferial successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-bis. **Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**"

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

(Legge di conversione L.89/2014)

1-bis. **Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.**

1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia

5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.
- Manca la disposizione che prevede l'obbligo di rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando sulla GURI
    - 1) Interpretazione sistematica e applicazione estensiva  
oppure
    - 1) Interpretazione restrittiva in base al principio che gli oneri economici possono essere imposti al privato solo sulla base di una espressa previsione normativa
  - Opportuno inserire nella lex specialis e nello schema di dichiarazioni negoziali (con sottoscrizione da parte del concorrente) l'obbligo dell'aggiudicatario di rimborso spese di pubblicazione sulla GURI

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

(Legge di conversione L.89/2014)

#### ART. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "la sicurezza di approvvigionamento" sono aggiunte le seguenti: "e l'origine produttiva".

Art. 83

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
  - n) la sicurezza di approvvigionamento e l'**origine produttiva**.

➤ FATTURAZIONE ELETTRONICA

**Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3**

**Articolo 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica).**

1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Articolo 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica).

**2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:**

- 1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

#### Art. .... - Obblighi relativi alla disciplina sulla tracciabilità

- Ai sensi dell'art. 25, c.2 e 2bis, DL 66/2014, il codice CIG del presente appalto è .....; il codice CUP è .....
- Tali codici devono essere inseriti dal contraente nelle fatture ai sensi dell'rt. 25, c.2bis DL 66/2014.
- Le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e all'art. 25 DL 66/2014.
- L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- **Tabella 1 (articolo 25, comma 2)**

**Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136**

- Art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo periodo (acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)
- Art. 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (servizi d'arbitrato e di conciliazione)
- Art. 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006 (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)
- Art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006 (contratti di lavoro)
- Art. 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato)

### Decreto Legge n.66/2014 – Spending review 3

- **Tabella 1 (articolo 25, comma 2)**

**Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136**

- Art. 25 del D.Lgs. 163/2006 – Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
- Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante
- Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara
- Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento

